



U.Di.S.I.
Unione Dirigenti Scolastici Italiani
Associazione Sindacale professionale
Confederati Conf.S.A.F.I.



D.M. n.153 del 1/08/2023: VADEMECUM

Il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha emanato il Decreto Ministeriale n. 153 del 1° agosto 2023 "Disposizioni correttive al D.I. n. 182 del 29/12/2020, recante: "Adozione del modello nazionale di piano educativo individualizzato e delle correlate linee guida, nonché modalità di assegnazione delle misure di sostegno agli alunni con disabilità, ai sensi dell'articolo 7, comma 2-ter del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66". Il Provvedimento, siglato congiuntamente dal Ministro dell'Istruzione e del Merito e dal Ministro dell'Economia e delle Finanze, introduce pertanto delle modifiche al citato Decreto Interministeriale n. 182 del 29.12.20.

CURRICOLO DELL'ALUNNO

Con la modifica di questo articolo si precisa che la valutazione va sempre espressa per ciascuna disciplina, anche qualora si proceda a raggruppamenti per aree disciplinari, e si esclude ad ogni livello l'esonero dalle discipline di studio. Inoltre, viene specificato che la differenziazione tra i percorsi ordinari, personalizzati con prove equipollenti o differenziati ai fini del conseguimento del diploma è valida solo per la scuola secondaria di secondo grado. Tale precisazione risulta pienamente coerente con quanto affermato nell'OM 90/2001, art. 15, richiamato nel D.Lgs 62/2017, art. 20, c. 5 ed esplicitato sia nei nuovi modelli di PEI sia nelle Linee guida allegate al Decreto Interministeriale (Allegato B al DI 153/2023, in particolare pagine da 35 a 42) già nella versione del 2020 (Allegato B al DI 182/2020, pagine da 36 a 43).

ESONERO

Tra i punti di maggior interesse, il correttivo elimina un punto particolarmente controverso del testo, ovvero l'esonero.

Il DM 153/2023 introduce una serie di variazioni all'articolo 10 del DI 182/2020, che si occupa del Curricolo dello studente. In particolare, al comma 1 sono inserite modifiche che escludono la possibilità per studenti con PEI iscritti alla Scuola Secondaria di Secondo grado di ottenere "l'esonero dall'insegnamento di una o più discipline presenti nel piano di studi". Si precisa, inoltre, che "nel caso in cui le discipline siano aggregate per aree disciplinari, la valutazione degli apprendimenti è sempre espressa per ciascuna disciplina", a partire dalla scuola primaria.

Inoltre, il comma 2 lettera d) dell'articolo 10 del DI n. 182 viene soppresso in quanto nella scuola secondaria di I grado non è previsto l'esonero disciplinare.



U.Di.S.I.
Unione Dirigenti Scolastici Italiani
Associazione Sindacale professionale
Confederati Conf.S.A.F.I.



RIDUZIONE D'ORARIO

Rimane il punto sulla "riduzione" dell'orario scolastico, chiarendo che può essere fatta solo per eccezionali e documentate esigenze sanitarie su richiesta della famiglia e degli specialisti sanitari, in accordo con la scuola, indicando le motivazioni : "se l'alunno è presente a scuola per l'intero orario o se si assenta in modo continuativo – per eccezionali e documentate esigenze sanitarie – su richiesta della famiglia e degli specialisti sanitari, in accordo con la scuola, indicando le motivazioni"

REDAZIONE DEL PEI E DIAGNOSI FUNZIONALE

Viene prevista la possibilità di fare riferimento nella redazione del PEI alla diagnosi funzionale e al profilo dinamico funzionale, ove predisposto, nel caso in cui non sia stato redatto il Profilo di funzionamento. Si ricorda, però, che il profilo di funzionamento non è ancora stato adottato a livello nazionale.

PERCORSO DIDATTICO PERSONALIZZATO

Viene definito il modo in cui si consente agli alunni con disabilità che seguono percorsi didattici differenziati nelle scuole secondarie di secondo grado di rientrare, su richiesta della famiglia, in un percorso didattico personalizzato, previo superamento di specifiche prove integrative, in caso di parere contrario del consiglio di classe. Il nuovo testo ribadisce che la decisione spetta al consiglio di classe: se approva il passaggio lo studente seguirà il successivamente percorso ordinario con prove equipollenti, se il consiglio di classe lo rifiuta e conferma la differenziata la famiglia può chiedere di sostenere l'esame integrativo.

Al DI n. 182 si aggiunge l'articolo 10bis, intitolato "Esami integrativi per gli alunni con disabilità frequentanti scuole secondarie di secondo grado", che riportiamo per intero: "Per gli alunni con disabilità che seguono percorsi didattici differenziati nelle scuole secondarie di secondo grado è ammessa, su richiesta delle famiglie o di chi esercita la responsabilità genitoriale, la possibilità di rientrare in un percorso didattico personalizzato con verifiche equipollenti alle seguenti condizioni:

- a) superamento di prove integrative, relative alle discipline e ai rispettivi anni di corso durante i quali è stato seguito un percorso differenziato, nel caso di parere contrario del consiglio di classe con decisione assunta a maggioranza;
- b) senza il previo superamento di prove integrative, nel caso di parere favorevole del consiglio di classe con decisione assunta a maggioranza "



U.Di.S.I.
Unione Dirigenti Scolastici Italiani
Associazione Sindacale professionale
Confederati Conf.S.A.F.I.



DOMINI E CERTIFICAZIONE DISABILITÀ

Il DM 153/2023 aggiunge il comma 4 all'articolo 8 del DI n. 182 che esplicita la corrispondenza tra i Domini del Verbale di accertamento/Profilo di Funzionamento, richiamati nelle Linee Guida, e le Dimensioni presenti nei modelli di PEI allegati al Decreto in esame. Si aggiunge, inoltre, nella parte relativa alle aree oggetto di osservazione sistematica, un riferimento a stili cognitivi e competenze più precisamente individuati come aspetti di sviluppo a partire dalla scuola primaria. come di seguito riportato:

All'art. 9 comma 2 viene aggiunto un chiarimento: dove ci si riferisce all'osservazione dell'alunno nel contesto scolastico, al fine di individuare barriere e facilitatori, con termine "contesto" si intendono gli aspetti fisici, organizzativi e relazionali.

GLO:

La prima modifica riguarda il comma 5 dell'articolo 3 del DI n. 182, che definiva la "Composizione del Gruppo di Lavoro Operativo per l'Inclusione". Se il DI, al Comma 5, contemplava, fra le figure interne all'Istituto, anche la partecipazione del Pedagogista, ove presente, tale possibilità viene ora esclusa. Si richiede, infatti, unicamente la presenza dei "docenti referenti per le attività di inclusione o docenti con incarico nel GLI per il supporto alla classe nell'attuazione del PEI".

La modifica successiva, relativa al comma 7 dell'articolo di cui sopra, estende la possibilità di partecipazione al GLO anche a quanti si occupano dell'Assistenza Specialistica agli alunni, oltre ai già contemplati "specialisti che operano in modo continuativo nella scuola con compiti medico, psico-pedagogici e di orientamento, oltre che i collaboratori scolastici che coadiuvano nell'assistenza di base".

Per la partecipazione degli esperti privati al GLO e' confermato il limite di uno (decreto art. 6 c. 6) ma scompare dalle Linee Guida l'obbligo di dichiarare che non è retribuito dalla famiglia.

All'articolo 4 del DI n. 182, relativo al Funzionamento del GLO, viene eliminata la parte del comma 5 in cui era previsto che le riunioni del GLO si svolgessero, salvo motivata necessità, in orario scolastico, in ore non coincidenti con l'orario di lezione. L'art. 5 c. 5 diventa "Le riunioni del GLO si svolgono, salvo motivata necessità, in ore non coincidenti con l'orario di lezione." Scompare l'espressione "in orario scolastico"

DEFINIZIONE DELLE RISORSE DI SOSTEGNO:

Viene introdotta una modifica in base alla quale tale definizione avviene non in base alla segnalazione del "debito di funzionamento", ma all'indicazione di un "supporto al funzionamento" attraverso la compilazione degli allegati C e C1

L'articolo 13 del nuovo Decreto elenca gli Allegati al Decreto stesso (Modelli PEI, Linee Guida...) che diventano i nuovi modelli da utilizzare, in quanto rivisti alla luce delle



U.Di.S.I.
Unione Dirigenti Scolastici Italiani
Associazione Sindacale professionale
Confederati Conf.S.A.F.I.



modifiche introdotte.

Il DM 153/2023 aggiunge infine il comma 6 all'articolo 21 del DI 182/2020 (Norme Transitorie). Tale comma così recita: **"In via transitoria, laddove non sia stato ancora redatto il Profilo di funzionamento, la predisposizione del PEI tiene conto della diagnosi funzionale e del profilo dinamico funzionale, ove compilato."**

Il decreto, inoltre, modifica il decreto interministeriale 29 dicembre 2020, n. 182 ed i seguenti documenti:

- a. Modello di PEI per la scuola dell'infanzia – Allegato A1;
- b. Modello di PEI per la scuola primaria – Allegato A2;
- c. Modello di PEI per la scuola secondaria di I grado – Allegato A3;
- d. Modello di PEI per la scuola secondaria di II grado – Allegato A4;
- e. Linee Guida concernenti la definizione delle modalità, anche tenuto conto dell'accertamento di cui all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, per l'assegnazione delle misure di sostegno di cui all'articolo 7 del D.Lgs 66/2017 e il modello di PEI, da adottare da parte delle istituzioni scolastiche – Allegato B;
- f. Scheda per l'individuazione del debito di funzionamento – Allegato C;
- g. Tabella per l'individuazione dei fabbisogni di risorse professionali per il sostegno e l'assistenza – Allegato C1.